



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

PROMEMORIA ANTINCENDIO

Attestato d'utilizzazione in singoli casi

© Copyright 2015 Berna by VKF / AEAI / AICAA

Note:

L'edizione aggiornata del presente documento può essere consultata nel sito internet
www.praever.ch/it/bs/vs

Il documento è ottenibile presso:
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio
Bundesgasse 20
Casella postale
CH - 3001 Berna
Tel. 031 320 22 22
Fax 031 320 22 99
E-mail mail@vkf.ch
Internet www.vkf.ch

Indice

1	Campo d'applicazione	4
2	Definizioni	4
3	Basi per un attestato d'utilizzazione in singoli casi	4
3.1	Generalità	4
3.2	Prodotti rilevati da una norma europea armonizzata	4
3.2.1	Materiali da costruzione	4
3.2.2	Parti della costruzione	4
3.3	Prodotti non rilevati da alcuna norma europea armonizzata	5
3.3.1	Materiali da costruzione	5
3.3.2	Parti della costruzione	5
3.4	Documenti necessari a dipendenza dei prodotti e delle caratteristiche modificate	5
3.5	Domanda per il rilascio di un attestato d'utilizzazione in singoli casi (vedi allegato)	7
4	Ulteriori disposizioni	7
5	Validità	7
	Appendice	8

1 Campo d'applicazione

- 1 Questo promemoria antincendio regola le competenze nonché il modo di procedere per l'ottenimento di un attestato d'utilizzazione per un caso singolo.
- 2 Per questo l'autorità della protezione antincendio si avvale degli articoli 14, 15 e 16 della norma antincendio.

2 Definizioni

Le nozioni usate in questo promemoria sono contenute nella direttiva antincendio AICAA "Nozioni e definizioni".

3 Basi per un attestato d'utilizzazione in singoli casi

3.1 Generalità

- 1 Se i prodotti edili non possono essere impiegati all'interno del settore d'utilizzazione definito (come esaminato, così installato) o devono essere impiegati prodotti edili senza classificazione AICAA o EN, questo può avvenire solo con il consenso dell'autorità della protezione antincendio competente.
- 2 Un "attestato d'utilizzazione in singoli casi" può essere rilasciato solamente per l'oggetto in questione, per la situazione d'installazione descritta risp. con le modifiche costruttive descritte. Con il rilascio di un "attestato d'utilizzazione in singoli casi" non è possibile un impiego generalizzato. Inoltre per questo prodotto edile non può essere dedotto alcun diritto per cui debba essere rilasciato anche in altri casi un "attestato d'utilizzazione in singoli casi".

3.2 Prodotti rilevati da una norma europea armonizzata

- 1 La Confederazione è responsabile per la messa in commercio di prodotti edili e la loro messa a disposizione sul mercato secondo la legge federale concernente i prodotti da costruzione (LProdC, RS 933.0) e le relative disposizioni d'attuazione. In merito a ciò inoltre tocca ad essa la vigilanza del mercato.
- 2 Il richiedente / il produttore / l'utente è in questo senso responsabile che il prodotto venga messo in commercio secondo le disposizioni della LProdC. Rientra nella sua responsabilità poter presentare le prove sulla capacità di prestazione antincendio tecnica del prodotto (dichiarazione delle prestazioni, riconoscimento AICAA, rapporti d'esame ecc.) secondo le disposizioni della LProdC.

3.2.1 Materiali da costruzione

L'autorità della protezione antincendio decide in base ai documenti inoltrati e alle circostanze specifiche inerenti all'oggetto, se il materiale da costruzione può essere impiegato nel modo previsto.

3.2.2 Parti della costruzione

- 1 L'autorità della protezione antincendio decide in base ai documenti inoltrati e alle circostanze specifiche inerenti all'oggetto, se la parte della costruzione può essere impiegata nel modo previsto.
- 2 Se le indicazioni sulla dichiarazione delle prestazioni sono poco significative per l'analisi riguardante l'impiego del prodotto, può essere pretesa l'indicazione di informazioni supplementari dai documenti di valutazione.

3.3 Prodotti non rilevati da alcuna norma europea armonizzata

3.3.1 Materiali da costruzione

- 1 L'autorità della protezione antincendio decide sull'attribuzione ai rispettivi gruppi di reazione al fuoco nonché al criterio supplementare "comportamento critico" (cr).
- 2 Se nelle regolamentazioni nazionali estere sull'utilizzo esistono affermazioni vincolanti per l'autorità (per es. in Germania: nella "lista delle regole di costruzione" inerenti all'attribuzione pubblicata delle classificazioni EN e DIN in merito alla "terminologia della vigilanza sulle opere pubbliche"), queste devono essere considerate in modo adeguato. In questo contesto durante l'analisi è da tener presente in particolare che il criterio supplementare "comportamento critico" spesso non è direttamente rilevabile dalle classificazioni nazionali.
- 3 Se nelle regolamentazioni nazionali estere sull'utilizzo mancano affermazioni vincolanti per l'autorità, per l'attribuzione è determinante la valutazione degli uffici accreditati e / o riconosciuti dall'AICAA.
- 4 In modo alternativo può essere effettuata la comprova anche in base ad una prova d'incendio secondo l'AICAA (indice di combustibilità).

3.3.2 Parti della costruzione

- 1 L'autorità della protezione antincendio decide sulla valutazione delle prove d'esame, dei certificati o delle perizie nonché sulla necessità di prove d'incendio inerenti all'oggetto.
- 2 Se per la costruzione di base esiste un riconoscimento AICAA o una comprova d'esame secondo una norma riconosciuta dall'AICAA tramite un centro di prova riconosciuto dall'AICAA, deve essere analizzata solamente la modifica dal punto di vista della protezione antincendio tecnica.
- 3 In tutti gli altri casi deve essere analizzata, dal lato della protezione antincendio tecnica, tutta la costruzione in riferimento alla procedura d'esame riconosciuta dall'AICAA.

3.4 Documenti necessari a dipendenza dei prodotti e delle caratteristiche modificate

A seconda del tipo e dell'entità delle divergenze sono necessarie per un'analisi prove o prese di posizione dei periti. L'autorità della protezione antincendio definisce in modo perentorio quali documenti sono necessari per una sua valutazione conclusiva. La tabella seguente dà in proposito punti di riferimento adeguati, la loro applicazione non è comunque vincolante per l'autorità della protezione antincendio.

Gruppi di prodotti / caratteristiche	Specialista / ditta specializzata AICAA	Titolare del sistema	Ufficio accreditato	Ufficio accreditato AICAA ^[1]
Materiali da costruzione				
- Attestazione sulla reazione al fuoco	non ammesso	non ammesso	●	●
Parti della costruzione				
• <i>Porte / chiusure</i>				
- Il dettaglio di raccordo alla parete non corrisponde all'esecuzione esaminata	non ammesso	●	○	○
- Montaggio di un'altra serratura	non ammesso	●	○	○
- Ampliamento delle dimensioni	non ammesso	▼	○	●
- Cambio del vetro / del materiale	non ammesso	▼	○	●
- Modifica della struttura multistrato	non ammesso	▼	○	●
• <i>Sistemi intumescenti antincendio</i>				
- Richiesta sull'applicazione	●	○	○	○
- Montaggio divergente / sottofondo	non ammesso	●	○	○
- Strutture stratificate non ammesse	non ammesso	▼	○	●
Dispositivi antincendio tecnici				
• <i>Impianti di rivelazione d'incendio</i>				
- Montaggio inclinato dei rivelatori d'incendio	non ammesso	●	○	○
- Altri tipi di rivelatori	non ammesso	●	○	○
Impianti tecnici domestici				
• <i>Condotti dei fumi</i>				
- Sezione trasversale non verificabile di un condotto dei fumi esaminato	non ammesso	●	○	○
- Sezione trasversale non esaminata	non ammesso	▼	●	○
- Modo di otturazione non esaminato	non ammesso	▼	●	○
- Coibentazione termica non esaminata	non ammesso	▼	●	○
• <i>Aggregati di combustione</i>				
- Settore delle prestazioni non verificabile di un aggregato di combustione esaminato	non ammesso	●	○	○
- Settore delle prestazioni non verificabile	non ammesso	▼	●	○
• <i>Serrande tagliafuoco</i>				
- Sezione trasversale non verificabile di una serranda tagliafuoco esaminata	non ammesso	●	○	○
- Sezione trasversale non verificabile di una serranda tagliafuoco	non ammesso	▼	●	○
- Modo d'installazione non esaminato	non ammesso	▼	●	○
• <i>Condotti d'aerazione con resistenza al fuoco</i>				
- Sezione trasversale non verificabile di un condotto d'aerazione esaminato	non ammesso	●	○	○
- Rivestimento antincendio non esaminato	non ammesso	▼	●	○
- Disposizione del rivestimento antincendio non esaminato	non ammesso	▼	●	○

Gruppi di prodotti / caratteristiche	Specialista / ditta specializzata AICAA	Titolare del sistema	Ufficio accreditato	Ufficio accreditato AICAA ^[1]
• <i>Tracciati elettrici</i>				
- Altro cavo esaminato	non ammesso	●	○	○
- Il dettaglio di montaggio non corrisponde all'esecuzione esaminata	non ammesso	●	○	○
- Prova del mantenimento della funzione	non ammesso	▼	●	○
- Prova della guaina isolante	non ammesso	▼	●	○

Comprova / presa di posizione: ● richiesto ○ alternativo

▼ Richiesta supplementare del consenso del titolare del sistema, da sola è comunque insufficiente

[1] Le perizie, le quali non sono state rilasciate dagli istituti d'esame riconosciuti, possono essere prese in considerazione dall'autorità della protezione antincendio per il rilascio di un attestato d'utilizzazione in singoli casi, se la persona responsabile (firma) per il rilascio adempie le seguenti condizioni:

- ha una formazione tecnica scientifica
 - è uno specialista qualificato nel campo della valutazione
- La comprova delle prestazioni può essere fornita come segue:
- ha esperienza pluriennale (~10) come capo di un ufficio di controllo di un istituto di controllo riconosciuto; oppure
 - possiede una docenza nel campo della valutazione; oppure
 - ha diverse pubblicazioni scientifiche nel campo della valutazione; oppure
 - è in grado di presentare attività equivalenti
- è indipendente dal committente della perizia

3.5 Domanda per il rilascio di un attestato d'utilizzazione in singoli casi (vedi allegato)

1 Le domande sono da inoltrare per tempo all'autorità della protezione antincendio competente con i documenti necessari come descritto nel formulario in allegato.

2 I richiedenti devono informarsi preventivamente presso l'autorità della protezione antincendio sui documenti da inoltrare unitamente alla domanda. Le domande incomplete possono essere respinte dall'autorità della protezione antincendio.

4 Ulteriori disposizioni

Gli atti normativi e le pubblicazioni da osservare a complemento del presente promemoria antincendio sono riportati [nell'elenco](#), periodicamente aggiornato, della Commissione Tecnica dell'AICAA (AICAA, Casella postale, 3001 Berna oppure www.praever.ch/it/bs/vs).

5 Validità

Il presente promemoria antincendio vale a partire dal 01 agosto 2015.

Approvato dalla Commissione delle prescrizioni antincendio AICAA il 02 luglio 2015.

Appendice

[Domanda per il rilascio di un attestato d'utilizzazione in singoli casi](#)

I disegni sono protetti dai diritti d'autore. La ristampa, la fotocopiatura e le altre forme di riproduzione su o in mezzi mediatici o supporti digitali è consentita con l'indicazione della fonte.